



COMUNE DI URBINO
Settore Urbanistica

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO
AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92
COMMA 6 DEL D.LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I.**

APPROVATO

con deliberazione G.M. n. 131 del 23 luglio 2008

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Responsabile unico del procedimento

Art. 3 - Gruppo di Lavoro – Laboratorio Progettuale Comunale

Art. 4 - Calcolo dell'incentivo e criteri di ripartizione

Art. 5 - Collaborazioni e consulenze esterne

Art. 6 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 7 - Rapporti con altri Enti o Aziende

Art. 8 - Oneri per la copertura assicurativa

Art. 9 - Entrata in vigore - Norme finali e transitorie

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Sulla base di quanto stabilito con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito, con apposita determinazione dirigenziale, se e quali atti di pianificazione/programmazione verranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa, che, ridotto del 70% confluirà nel fondo di cui al presente regolamento.
2. Il progetto urbanistico è costituito dagli elaborati definiti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche NTA (Norme tecniche di attuazione) del PRG per ogni tipologia di piano.
3. Il progetto urbanistico comprende gli elaborati di adozione ed approvazione definitiva con la relativa istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni a seguito della formale pubblicazione del piano.

ART.2

Responsabile unico del procedimento

Tale figura, che si identifica, di norma, nel Dirigente del settore Urbanistica, dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) predisporre, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, il programma delle attività di pianificazione/progettazione da attuare per ciascun anno mediante il personale del Settore urbanistica
- b) coordinare e controllare l'attività del personale coinvolto nei singoli interventi ai fini:
 - dell'elaborazione degli atti di pianificazione che costituiscono attuazione del programma di cui alla lettera a);
 - di acquisire il parere dei progettisti sulle eventuali osservazioni presentate e provvedere ad inoltrarle, con proprio parere, all'organo competente per l'approvazione definitiva
 - della verifica relativa alla regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto di pianificazione redatto
- c) assumere, su segnalazione del personale coinvolto nei singoli interventi, eventuali provvedimenti atti ad impedire il verificarsi di irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma di cui alla lettera a)
- d) provvedere all'eventuale aggiornamento del programma annuale di cui alla lettera a), in particolare per ciò che concerne l'ordine di priorità delle attività e la necessità di variazioni per cause imprevedibili o per effetto di leggi, regolamenti, accordi ed intese tra Amministrazioni;
- e) fornire all'amministrazione comunale i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento dell'attività di pianificazione di cui alla lettera a)
- f) acquisire intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento di pianificazione, promuovere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) verificare e stabilire quando, per carenza di organico, è necessario ricorrere a professionalità esterne della struttura dell'Ente per la realizzazione di attività necessarie agli atti di pianificazione .

ART. 3

Gruppo di Lavoro – Laboratorio Progettuale Comunale

1. Il Dirigente del Settore Urbanistica individuerà un gruppo di lavoro al quale affiderà l'incarico della redazione dei singoli atti di pianificazione/programmazione dell'articolo 1.
2. Le figure professionali di natura tecnica, amministrativa ed esecutiva da attivare per ogni singolo progetto saranno individuate in funzione del progetto da realizzare e delle specifiche competenze tecniche relative alle diverse specializzazioni professionali.
3. Nella individuazione dei Gruppi di Lavoro il Dirigente terrà conto:
 - a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia del progetto;
 - b) della necessità di assicurare, di norma, un'equa ripartizione degli incarichi;

c) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.

4. La determinazione con la quale viene affidato l'incarico individua, tra l'altro, progetto per progetto, i compiti dei diversi componenti del Gruppo di Lavoro e contiene inoltre, i tempi entro i quali il progetto deve essere consegnato, i compensi spettanti sulla base dei criteri sopra stabiliti a ciascuno dei componenti il Gruppo, oltre alle penali da applicare in caso di ritardata consegna dei suddetti elaborati quale riduzione percentuale del compenso spettante.

ART. 4

Calcolo dell'incentivo e criteri di ripartizione

1. L'incentivo di cui all' articolo 1, di norma, viene finanziato ed impegnato con determinazione dirigenziale contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro.

2. In sede di approvazione dell'atto di pianificazione/programmazione si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del compenso, finanziando ed impegnando l'eventuale maggior importo.

3. La tariffa professionale su cui calcolare l'incentivo verrà determinata al netto delle spese in quanto le prestazioni sono svolte all'interno del Servizio.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Redazione di piani attuativi:

attività del Responsabile unico del procedimento	15%	15%
attività di progetto generale degli interventi e delle trasformazioni territoriali	35%	35%
attività di redazione di previsioni finanziarie, computi metrici e progetti opere di urbanizzazione	25%	25%
attività di redazione di relazioni illustrative e N.T.A	10%	10%
attività di redazione di elaborati finalizzati all'espropriazione delle aree	5%	5%
attività della segreteria amministrativa per adempimenti finalizzati all'espropriazione delle aree	5%	5%
attività della segreteria amministrativa per attività finalizzate all'approvazione dell'atto di pianificazione/programmazione	5%	5%
Totale	100%	100%

Redazione di varianti al P.R.G.:

attività del Responsabile unico del procedimento	15%
attività di progetto generale degli interventi e delle trasformazioni territoriali	30%
attività di redazione di relazioni illustrative e N.T.A	45%
attività della segreteria amministrativa per attività finalizzate all'approvazione dell'atto di pianificazione/programmazione	10%
Totale	100%

Nel caso di atti di pianificazione/programmazione non rientranti fra quelli sopra citati o aventi caratteristiche progettuali particolari rispetto agli elaborati prodotti di norma per piani attuativi o varianti al PRG, il responsabile unico del procedimento valuterà, in relazione alla tipologia

dell'atto redatto, delle figure professionali coinvolte e delle competenze richieste nell'attività di pianificazione, le percentuali di riparto da suddividere all'interno del gruppo di lavoro.

5. Le percentuali sopra riportate devono intendersi cumulabili a seconda delle prestazioni effettivamente svolte.

6. La suddivisione all'interno del gruppo di lavoro avverrà di norma proporzionalmente alle attività effettivamente svolte; i valori assoluti spettanti a ciascun componente del Gruppo di Lavoro dovranno quindi tenere conto dei diversi apporti tecnici, amministrativi e professionali forniti dai dipendenti durante la elaborazione del progetto.

Dovendo essere comunque garantita la ripartizione del 30% della tariffa relativa all'atto di pianificazione/programmazione si stabilisce che, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'atto redatto, qualora non figurino una o più delle attività sopra elencate fra quelle svolte dagli incaricati della realizzazione dell'atto, la quota corrispondente all'attività mancante dovrà essere comunque suddivisa fra i soggetti medesimi in modo proporzionale alla responsabilità, alla quantità e qualità dell'apporto professionale attribuito ai soggetti coinvolti nell'elaborazione dell'atto di pianificazione/programmazione.

La valutazione in ordine alla suddivisione della quota relativa all'attività mancante è rimessa al Responsabile unico del procedimento.

7. In ragione dell'effettivo sviluppo della progettazione dell'intervento e delle attività realmente svolte è facoltà del Dirigente con proprio atto motivato variare le percentuali sopra definite ridistribuendole sulle altre componenti del Gruppo.

8. Gli incentivi di cui al presente articolo vengono erogati al solo personale dipendente presso il Settore Urbanistica, assunto a tempo indeterminato e determinato che ha concorso o, comunque contribuito, alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici.

ART. 5

Collaborazioni e consulenze esterne

1. Qualora, per la particolare natura del progetto di pianificazione, si rendesse necessario attivare una collaborazione specialistica esterna, il relativo incarico professionale sarà attivato con atto amministrativo in conformità alle norme regolamentari dell'Amministrazione comunale e comunque alle norme di legge vigenti.

2. Di norma sono escluse dalle attività poste in capo ai Gruppi di lavoro e/o al Laboratorio di Progettazione interni all'Amministrazione le indagini topografiche, geognostiche, le relazioni geologiche e geotecniche e le altre prestazioni di ordine specialistico, quali, ad esempio, le valutazioni di impatto ambientale, le Valutazioni di incidenza nelle aree Siti di interesse comunitario (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS), le Valutazioni di clima acustico, le Valutazioni ambientali strategiche (VAS) o gli studi botanico-vegetazionali, prestazioni per le quali è necessario l'apporto di professionisti e strutture di servizio di peculiari caratteristiche non presenti all'interno del Settore.

3. La valutazione dell'opportunità di affidamento di consulenze o di prestazioni specialistiche esterne spetterà al Dirigente e le stesse saranno compensate a parte senza gravare sul fondo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

4. Qualora l'incarico per la redazione dell'atto di pianificazione/programmazione sia stato affidato all'esterno dell'Ente, al Responsabile del procedimento verrà riconosciuta una quota pari al 15% del 30% del costo dell'incarico conferito. La stessa potrà essere ripartita tra il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori che abbiano operato in ordine agli aspetti tecnici e amministrativi riguardanti la singola opera o lavoro, in entità e modalità che stabilirà il responsabile stesso. In tal caso, la quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quanto riconosciuto al responsabile del procedimento.

ART. 6

Liquidazione dell'incentivo

1. Successivamente alla formale adozione ed approvazione dell'atto di pianificazione/programmazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione comunale, il Dirigente procede con propria determinazione all'attribuzione delle relative quote di incentivo secondo i criteri e le modalità previste dall'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro e nel rispetto del presente Regolamento, anche con riferimento al particolare impegno prestato oltre il normale orario di lavoro da parte di ogni singolo componente.

Con provvedimenti dirigenziali si procederà alla liquidazione delle quote di incentivo maturate secondo i seguenti rapporti

-60% per la redazione del progetto di adozione comprese le eventuali controdeduzioni.

-40% per la redazione del progetto di approvazione.

E' comunque attribuita al Dirigente la facoltà di liquidare le quote di incentivo suddette qualora siano trascorsi 90 giorni dall'invio della proposta di deliberazione relativa all'adozione/approvazione dell'atto di pianificazione/programmazione e lo stesso non sia stato ancora adottato/approvato dal competente organo comunale, senza che siano pervenute osservazioni o richieste di modifica dello stesso da parte dell'amministrazione.

ART.7

Rapporti con altri Enti o Aziende

1. Le convenzioni stipulate, a norma dello Statuto, con altri Enti Locali ed Aziende a partecipazione pubblica per l'utilizzo delle strutture tecniche del Comune per la redazione degli atti di pianificazione/programmazione definiti nel presente regolamento, porranno a carico della parte contraente l'onere di incentivazione del personale.

2. Nelle stesse si farà specifico riferimento all'applicazione delle presenti norme regolamentari.

ART.8

Oneri per la copertura assicurativa

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dell'atto di pianificazione/programmazione, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 554/99 e s.m.i e dall'art. 90 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i .

ART. 9

Norme finali e transitorie

1. L'attività di pianificazione/programmazione prestata dalle figure professionali interne all'amministrazione comunale costituisce attività di carattere istituzionale.

Tutto il materiale prodotto per effetto del presente regolamento, compresi i diritti intellettuali, è di proprietà del comune e potrà essere utilizzato come ritenuto più opportuno senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori ad alcuno.

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o a beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione che l'approva. Al presente regolamento saranno assoggettati tutti i procedimenti non ancora conclusi: e cioè tutte le attività soggette che, alla data di entrata in vigore del regolamento non sono state completamente liquidate.